

Allegato "A" al mio Atto

N. 8014 di rep. N. 3260 di racc.

STATUTO DELLA

AIPD

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale

SEZIONE DI L'AQUILA

ART. 1°) - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita una Associazione denominata "AIPD - ASSOCIAZIONE PERSONE DOWN - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila"

L'Associazione è sezione autonoma dell'AIPD - Associazione Italiana Persone Down, con sede in Roma, Viale delle Milizie 106, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell'8 giugno 1983 e che verrà di seguito denominata per brevità "AIPD ONLUS Nazionale".

L'Associazione è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha sede in L'Aquila, Via Gaglioffi n. 7.

L'associazione ha durata illimitata, il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 o dal Consiglio di Amministrazione dell'AIPD ONLUS Nazionale con propria delibera, nel caso che la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale o per gravi irregolarità amministrative e statutarie.



ART. 2°) - SCOPO

L'Associazione ha lo scopo, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, di operare a favore delle persone Down e delle loro famiglie in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD ONLUS Nazionale, nonché di contribuire allo studio della sindrome di Down (trisomia 21), ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli della persona Down.

A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:

a) intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

b) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, realizzando così i diritti dell'uomo previsti nella Costituzione anche con l'organizzazione e la gestione di attività finalizzate alla formazione professionale;

c) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e adulti con Sindrome di Down nelle scuole e nei modi e nelle forme più adatti al conseguimento degli scopi di cui al punto b), ma senza trascurare lo studio di forme e



metodologie complementari o alternative che potessero rile-  
varsi più rispondenti per il conseguimento degli scopi suc-  
citati;

d) raccogliere per un'ampia divulgazione al più vasto pub-  
blico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura  
e sul trattamento della Sindrome di Down, nonché sulle cir-  
costanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure  
preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricer-  
che, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per  
il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per  
la prevenzione che per la messa a punto del programma più i-  
doneo per lo sviluppo delle potenzialità neurologiche, men-  
tali ed espressive delle persone Down;

e) creare una rete di consulenti formata da medici, operato-  
ri sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati  
ai problemi della Sindrome Down al fine di conseguire una  
migliore assistenza medica generale; favorire con ogni mezzo  
la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, sco-  
lastici e sociali;

f) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legi-  
slativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le  
persone con Sindrome Down;

g) offrire agli organi legislativi e di governo della Regio-  
ne e degli altri Enti locali, una responsabile collaborazio-  
ne nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione



di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

h) tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone handicappate e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

i) tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati;

l) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto,

ART. 3°) SOCI: Categorie

L'Associazione è composta dai Soci:

a) ORDINARI: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle e tutori di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona Down) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione ed il perseguimento



dello scopo dell'Associazione, nonché le persone Down emancipate.

Può essere socio ordinario soltanto chi sia anche socio ordinario dell'AIPD ONLUS Nazionale.

b) SOSTENITORI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, oltre a versare un contributo annuale, intendano contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione, anche attraverso attività di volontariato;

c) BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione acquisendo particolari meriti.

#### ART. 4°) SOCI - Ammissione, recesso, esclusione

Il socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta sia lo statuto della Sezione che quello dell'AIPD ONLUS Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD ONLUS Nazionale e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la sezione che ne curerà l'inoltramento.

Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD ONLUS Nazionale nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera insindacabile, accetta o meno la domanda a so-



cio ordinario.

Il socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile: viene considerato recedente se non ha versato la quota minima della Sezione e dell'AIPD ONLUS Nazionale entro il 30 aprile dell'anno in corso.

In caso di versamento oltre al termine previsto, il socio ordinario può essere riammesso senza ripresentare domanda di ammissione.

Quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di socio non è trasmissibile.

Il socio SOSTENITORE, che ne faccia domanda, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Sezione previo versamento del contributo minimo annuale stabilito dall'Assemblea per i soci sostenitori.

Il Socio sostenitore può recedere o venire considerato recedente se non ha versato il contributo entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I soci sostenitori della Sezione sono di diritto Soci sostenitori dell'AIPD ONLUS Nazionale.

Il Socio BENEMERITO è nominato dall'Assemblea dell'AIPD Nazionale (art. 6 lettera c) del relativo statuto) su proposta della Sezione, divenendo contemporaneamente Socio benemerito della Sezione dell'AIPD ONLUS Nazionale.



ART. 5°) - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito;

a) dalle quote associative di sua pertinenza e degli eventuali contributi dei Soci ordinari;

b) dai contributi dei Soci sostenitori;

c) da donazioni, eredità e lasciti;

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, di Enti locali, di privati, italiani ed esteri;

e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività patrocinate, promosse e curate dall'Associazione e da altri in suo favore;

f) da ogni altra entrata.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo della Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

ART. 6°) - ORGANI

Gli organi statutari dell'associazione sono:

1) l'Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio di Amministrazione;

3) il Collegio dei Revisori.

ART. 7°) - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a



parteciparvi cioè:

a) SOCI ORDINARI che alla data di convocazione siano iscritti nel libro soci, non cancellati o dichiarati recedenti, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 30 aprile, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 30 aprile e i soci ordinari ammessi dal Consiglio di Amministrazione dopo la convocazione e prima dell'Assemblea;

b) SOCI BENEMERITI della Sezione nominati dall'AIPD ONLUS Nazionale.

Hanno diritto al voto:

c) i SOCI ORDINARI che abbiano versato la quota associativa per l'anno in corso sia alla Sezione che all'AIPD ONLUS Nazionale;

d) i SOCI BENEMERITI.

Gli altri Soci possono intervenire e prendere la parola senza diritto al voto.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio della sua stessa categoria, esclusi i componenti del Consiglio di Amministrazione, con delega scritta su un apposito modulo intestato al socio, inviatogli con l'avviso di convocazione.

Il socio delegato non può rappresentare più di altri tre soci e deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio del-



l'Assemblea, la o le deleghe in suo possesso.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più

uno dei Soci aventi diritto a parteciparvi;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci

presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni

caso quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci aventi

diritto a parteciparvi.

#### ART. 8°) - ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà

dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle

leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, an-

corchè non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

a) la determinazione della quota associativa annuale minima

per i Soci ordinari;

b) la determinazione del contributo annuale minimo per i So-

ci sostenitori;

c) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e

degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

d) la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;

e) l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;

f) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni im-



mobili;

g) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;

h) deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea straordinaria competono:

a) le modificazioni dello statuto;

b) lo scioglimento della Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

#### ART. 9°) - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'assemblea è convocata entro il 30 novembre di ciascun anno per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo; entro il 15 febbraio di ciascun anno per l'ap-



provazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuna o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei soci aventi diritto a parteciparvi (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

#### ART. 10°) - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina dei Consiglieri, dei Revisori, o su altro argomento di sua competenza.

#### ART. 11°) - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a

maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea.

Nelle assemblee straordinarie occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci aventi diritto a parteciparvi, determinati ai sensi dell'articolo 7.

Le determinazioni dell'assemblea ordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

#### ART. 12°) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio durano in carica due anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso.

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi, dei non eletti, con delibera consiliare; quelli co-



la

si nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei

co

Soci che delibera al riguardo.

i

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per di-

missioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componen-

ti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la so-

la gestione ordinaria finchè l'Assemblea dei Soci, convocata

d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla

cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tut-

ti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricosti-

tuito il Consiglio.

#### ART. 13°) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presi-

dente o, in sua assenza da chi fa le veci, mediante avviso

recante l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riu-

nione, che può essere diverso dalla sede dell'Associazione,

da spedirsi a ciascun componente del Consiglio ed ai compo-

nenti del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima

dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da

spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Con-

siglio può essere convocato anche telefonicamente con l'ac-

cordo di tutti i Consiglieri ed i Revisori in carica.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne faccia

richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno

tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutil-

mente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene

convocato dal Collegio dei Revisori.

ART. 14°) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constatare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 15°) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENZA - COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento de-



gli scopi dell'Associazione.

Può nominare un Segretario al di fuori dei suoi componenti definendone le attribuzioni e l'eventuale compenso. La durata non può superare quella del Consiglio.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni anche di contenuto economico finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei soci ordinari e sostenitori e sulla proposta all'assemblea dell'AIPD ONLUS Nazionale dei soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri soci per le attività prestata, come previsto dall'Art. 2 L. 11/8/91 n. 266.

La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi Autorità Amministrativa, in qualsiasi sede e grado spettano al Presidente.

ART. 16°) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - BILANCI ED AMMINISTRAZIONE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-

cembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'assemblea dei soci:

a) entro il 30 novembre, il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo;

b) entro il 15 febbraio, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate.

Ciascun Bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il regolamento amministrativo contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti o ad una banca,



designata dal Consiglio medesimo.

ART. 17°) - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi professionali dei Dottori commercialisti e dei ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica un biennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa deliberazione assembleare; sono rieleggibili.

Quando un revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferme la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

ART. 18°) - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPETENZA

Al Collegio dei Revisori compente:

a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di

legge, dello statuto e del regolamento amministrativo-contabile;

b) la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

#### ART. 19°) - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo statuto, si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non riconosciute, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro o speculativi e dalla legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991

F.to: Zugaro Liliana - Antonella Del Grosso notaio



Registrato a L'Aquila

il ..... 9.09.02 .....

N. .... 002167 .....

io sottoscritta Dott.ssa Antonella Del Grosso, notaio in L'Aquila,

attesto che la presente copia, composta di numero 6

pag. , è conforme all'originale conservato nei miei atti e si

rilascia per uso **AMMINISTRATIVO**

L'Aquila, 11.4.2016

*Antonella Del Grosso*



